



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI
ISTITUTO ONNICOMPrensIVO "Sergio Marchionne"
Fraz. San Cipriano – 02012 AMATRICE Tel. 0746826321
C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it - riic81100q@pec.istruzione.it

ISTITUTO ONNICOMPrensIVO ST. "SERGIO MARCHIONNE" AMATRICE
Prot. 0004708 del 17/09/2020
A-A2 (Uscita)

Al personale docente

Al personale ATA

Circolare n. 6

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LAVORATORI FRAGILI

Come indicato nell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 viene introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili" - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato attraverso il medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08 o secondo le altre modalità previste.

I lavoratori che si trovano nella condizione di "lavoratore fragile" al fine di ottenerne il riconoscimento sono invitati a produrre tutta la documentazione medica necessaria entro il giorno 22 settembre 2020 inviando la stessa all'indirizzo riic81100q@istruzione.it con garanzia di riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Parolari

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93*